

Legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

## **Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.**

### **CAPO I**

#### *DISPOSIZIONI GENERALI*

##### **Art. 1**

*(Principi e finalità)*

**1.** In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e in armonia con i principi internazionali di rispetto delle diversità culturali e linguistiche, la Regione valorizza i dialetti di origine veneta individuati all'articolo 2, quali patrimonio tradizionale della comunità regionale e strumento di dialogo nelle aree frontaliere e nelle comunità dei corregionali all'estero.

**2.** Le attività di valorizzazione previste dalla presente legge sono dirette a conservare la ricchezza culturale presente nel territorio regionale e nelle comunità dei corregionali all'estero, e renderla fruibile anche alle future generazioni, sviluppando l'identità culturale e favorendo l'utilizzo del dialetto nella vita sociale.

**3.**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Comma 3 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 17/2016

##### **Art. 2**

*(Dialetti)*

**1.** Ai fini della presente legge, sono oggetto di valorizzazione i dialetti di origine veneta nelle seguenti espressioni: il triestino, il bisiaco, il gradese, il maranese, il muggesano, il liventino, il veneto dell'Istria e della Dalmazia, nonché il veneto

goriziano, pordenonese e udinese.